



ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (vedi accesso civico semplice). A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell'interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall'accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

I limiti all'accesso civico generalizzato stabiliti dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:

1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati.

La domanda può essere inviata Ordine Architetti architettirimini@archiworld.it



MODULO richiesta accesso civico generalizzato (modulo allegato)

Note alla modulistica:

Nel modulo di accesso civico generalizzato è necessario identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con esplicita indicazione dei periodi di tempo cui si riferiscono. Sono ostensibili al richiedente solo i dati e le informazioni detenute dall'Ordine precedente.

L'Ordine non è tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'Ordine non è tenuto a rielaborare i dati ai fini, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Ordine stesso.

ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, Dlgs 33/2013, la documentazione richiesta sarà rilasciata previo oscuramento dei relativi dati e informazioni che risultino sproporzionate, eccedenti e non pertinenti l'esigenza informativa del richiedente, onde evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati relativi a:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, Pertanto, l'eventuale ostensione di tali dati e informazioni deve essere **ESPLICITAMENTE** richiesta nella presente istanza di accesso generalizzato e, in ogni caso, darà luogo all'interpello dei controinteressati da parte dell'Ordine precedente. L'eventuale opposizione dei controinteressati può dare luogo al diniego dell'accesso, all'accesso parziale o al differimento dell'accesso, secondo la valutazione operata dall'Ordine precedente. Qualora trattasi di dati e informazioni oggetto di eccezione assoluta (divieto) al diritto di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5-bis Dlgs 33/2013 e della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, l'Ordine precedente provvederà in ogni caso al diniego all'accesso, ovvero all'oscuramento delle parti non ostensibili della documentazione richiesta, ovvero, qualora l'eccezione sia riferibile ad un certo periodo di tempo, al differimento dell'accesso.